



Ministero dell'Istruzione

Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e particolare l’art. 1 comma 18-quater che recita: “*In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021...*”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*”;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali*



Ministero dell'Istruzione

- VISTO *delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*";
il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante *"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"*;
- VISTO l'articolo 2, commi 411 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"*;
- VISTO l'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 133 recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"*;
- VISTI gli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*;
- VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all'art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
- VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*;
- VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"* e, in particolare, l'articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* ed in particolare l'articolo 1, commi 729 e 730;
- VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*, convertito con



Ministero dell'Istruzione

- modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare l'articolo 14, comma 7;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2017, n. 984, attuativo dell'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 relativo alla valutazione del terzo anno di Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT);
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 31 luglio del 2019, n. 688, che ha determinato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20 nel numero di 53.627 unità e il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2019 di autorizzazione alle immissioni in ruolo;
- VISTI i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno;
- VISTO il decreto direttoriale 1^o febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;
- VISTO il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;
- CONSIDERATA l'urgenza di disporre ulteriori immissioni in ruolo, in attuazione dell'articolo 1, comma 18-quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo del Ministero in ordine alla consistenza dei posti di personale docente vacanti e disponibili nelle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto



Ministero dell'Istruzione

- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, cosiddetta “*quota 100*”, registrate dopo le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2019/2020, pari a 6.542 posti e rilevata, presso gli uffici scolastici regionali, la consistenza delle graduatorie utili per le immissioni in ruolo;
- VISTA** l’autorizzazione all’immissione in ruolo sui suddetti posti resa dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota acquisita al prot. n. AOOUFGAB 9488 del 31 marzo 2020, per un contingente complessivo pari a 4.500 unità;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica di autorizzazione all’immissione in ruolo di 4.500 unità, ammesso a registrazione della Corte dei Conti il 12 maggio 2020 con il n. 1018;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e di conseguenza le eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa;
- RILEVATA** l’urgenza di disporre le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma *18-quater*, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 prima dell’avvio delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/21;
- INFORMATE** le Organizzazioni sindacali in data 13 maggio 2020;

DECRETA

Articolo 1 (*Contingente*)

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2019/20 in applicazione dell’art. 1, comma *18 – quater*, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in considerazione della effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti, è pari a 4.500 posti, secondo il prospetto allegato.
2. Le assunzioni in ruolo, ascrivibili alle cessazioni dal servizio di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, intervenute dopo le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/21.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 2

(Graduatorie valide per le immissioni in ruolo)

1. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui al comma 3, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, GAE).
3. Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per titoli ed esami indetti con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, ai concorsi indetti con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85 e ai concorsi indetti con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546.

Articolo 3

(Sequenza delle operazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18-*quater* del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, le nomine sono disposte nei confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in posizione utile per la nomina in ruolo.
2. La sequenza delle operazioni è definita dall'allegato A – Personale docente. Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/20 - del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688.
3. Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero non riassorbite per effetto delle nomine effettuate a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688, l'Ufficio Scolastico Regionale provvede al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvede al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
4. L'assegnazione delle province e delle sedi avverrà sui posti - risultanti al sistema informativo - che, per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 2019/2020, ove presenti anche nell'organico relativo all'anno scolastico 2020/2021 ovvero, in caso di contrazione di organico, su sedi relative alle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2020/2021.



Ministero dell'Istruzione

5. Ai fini di cui al comma 4 e nei limiti del contingente assegnato dal presente decreto, non sono utilizzate le sedi disponibili e richiedibili dai docenti che beneficiano delle precedenza di cui all'articolo 13, comma 1, punto II, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al fine di salvaguardare la continuità didattica. In tal caso, le assegnazioni avverranno su sedi relative alle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2020/2021.
6. L'assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO

On. dott.ssa Lucia Azzolina